

Pubblicata la nuova versione dell'Allegato 4bis che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta

Diffusa “la circolare 12/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall'articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 (disponibile nella pagina Circolari operative).

Dall'Abi le novità nel settore bancario introdotte dal “D.L. Liquidità” convertito in legge

L'Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23,

Cd. "D.L. Liquidità" e che sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2020.

Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo delle banche.

Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.

L'ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso l'ISMEA.

Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Di particolare rilievo è il **nuovo articolo 1-bis** che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti **debbono essere integrate da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.**

Rilevanti novità riguardano anche l'articolo 13, cioè i

finanziamenti con la garanzia dello Stato.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d'ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).

E' stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e **l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro**. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. E' inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

Le novità dell'art. 13, **per essere pienamente in vigore, necessitano dell'autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi**, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche. (Cfr. Comunicato stampa Abi del 7 giugno 2020)

La circolare ABI del 6 giugno 2020, prot. DIG/001120, con oggetto: Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL "Liquidità") è disponibile sul sito ABI (www.abi.it).

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20famiglie%20enti%20locali/COVID-19-

Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei *software* 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni "Redditi 2020" contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell'Agenzia delle entrate:

Indici Sintetici di Affidabilità

[Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020: aggiornamento *software* di controllo \(versione 1.0.2\)](#)

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la **causa di esclusione 14**;

- per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo ***C (*controllo bloccante confermabile*) tra il rigo H15 del modello ISA e il rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo in assenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo ***C (*controllo bloccante confermabile*) tra il rigo H16 del modello ISA e il rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo in assenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (*controllo bloccante confermabile*) a * (*controllo non bloccante*) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (*controllo bloccante confermabile*) a * (*controllo non bloccante*) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

Redditi Società di capitali 2020

[Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di compilazione \(versione 1.1.1\)](#)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020:
aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Redditi Enti non commerciali 2020

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020:
aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali:
aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire

l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Redditi Società di persone 2020

[Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione \(versione 1.1.1\)](#)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il software è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- E' stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

[Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo \(versione 1.1.1\)](#)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il software è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- E' stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

Redditi Persone fisiche 2020

[Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 :
aggiornamento software di compilazione \(versione 1.1.2\)](#)

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

[Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 :
aggiornamento software di controllo \(versione 1.1.2\)](#)

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

Modifiche alla disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi e semplificazioni alla disciplina del MOSS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.145 del 9 giugno 2020, il Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».

Le disposizioni del Decreto legislativo sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

Possibilità e limiti al differimento termini di versamento dei tributi locali

Con risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.

“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

**Cassa di Previdenza dei
Dottori Commercialisti,**

Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v. all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it

Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita

a marzo non deve rifare domanda.

E' attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione "Indennità Covid-19" in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell'indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell'indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell'indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell'area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all'8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00".

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – <https://www.cassaragionieri.it/>

Bonus affitti del D.L.

Rilancio. La cessione del credito “a titolo di pagamento” al locatore vale come versamento utile

Con circolare n. 14 del 6 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del bonus affitti al locatore o concedente alla stessa stregua del versamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

e affitto d'azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni | Pronto il codice per la compensazione

Da oggi (6 giugno 2020) è possibile utilizzare il credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 che ha istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

È inoltre disponibile la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 firmata dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso il Fisco punta la lente d'ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di

previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell'indennità per il mese di aprile prevista dall'art. 78 del D.L. 34/2020.

Nuove misure del Decreto Liquidità “convertito”. Per alberghi e terme rivalutazione dei beni gratis

Tra le novità inserite nel corso della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si segnala la rivalutazione senza il versamento di alcuna sostitutiva, prevista dal nuovo articolo 6-bis, in favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali. Si tratta della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo

alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Decreto legge “liquidità”: approvato definitivamente dal Senato

Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo **approvando definitivamente** il [ddl n.1829 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale.

OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma "interpretata" prevede "che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie".

Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di riesame entro il 21 giugno

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all'accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l'Istituto riferisce che esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio "Indennità 600 euro" (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Trasmissione dati delle vendite da marketplace.

Circolare con sanatoria

Con la [circolare n. 13 del 1° giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i "primi" chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 ([in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019, pag. 906](#)) e disciplinata nel dettaglio dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 66006. Nel documento di prassi statuito che "nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della circolare (dell'1° giugno 2020), la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa in commento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Si ricorda che tratta di disposizioni transitorie che cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2020, con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell'articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE ("Direttiva IVA"). La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i [servizi telematici Entratel/Fisconline](#) o tramite intermediario abilitato. Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha

inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l'invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E dell'1° giugno 2020](#), con oggetto: «COMMERCIO ELETTRONICO – Riscossione dell'IVA sulle vendite *on line* – Responsabilità per il versamento dell'Iva estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni – Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica – Sanatoria per i dati delle vendite trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata – [Articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58](#) – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 660061»

Normativa:

[Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019](#): «*Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica di cui all'articolo 13, comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#)*»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2020

In questo numero:

- il processo tributario telematico (risposte ad alcuni dubbi di carattere pratico);
 - la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES e le novità dichiarative 2020;
 - le perdite nel reddito di impresa (e correzione di errori tramite dichiarazione integrativa);
 - le risposte dall'Agenzia delle Entrate sul Decreto Cura Italia e sul Decreto Liquidità;
 - le Cessioni intraUe (la disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018);
 - il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019 (il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici).
-

Blocco dei licenziamenti. Altri 3 mesi dal D.L. Rilancio | Le procedure di licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione

L'articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha modificato l'articolo 46 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), portando a cinque mesi il termine (a dopo Ferragosto) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Nel dettaglio, la disposizione, nel modificare il comma 1 dell'articolo 46 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall'articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Su tale questione è ora intervenuto l'INPS, che nel riportare

quanto sostenuto dall'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale "l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dove 'non rileva ... il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore'", ha precisato che "in ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

Nuove istruzioni Inps per le indennità Covid-19

L'Inps ha pubblicato due circolari sulle misure di sostegno indennità di sostegno al reddito.

La circolare 66 del 29 maggio 2020, è relativa alla proroga ad aprile dell'indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020.

La circolare n. 67 del 29 maggio 2020, fornisce invece le istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito – in

favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020, e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.

Normativa emergenziale da Covid-19: riflessioni civilistiche

Si pubblica un utile approfondimento sulla normativa emergenziale da Covid-19 a cura della Commissione di Diritto Civile dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Con una presentazione agile e schematica, l'elaborato riepiloga alcune materie interessate dalla normativa emergenziale da Covid 19 aggiornata al Cd. "D.L. Rilancio".

Di sicuro interesse, le riflessioni civilistiche in tema di disciplina del contratto di locazione circa le criticità che si possono manifestare nei rapporti tra locatore e conduttore.

Sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: il punto dell'Inps sui nuovi termini

Con circolare n. 64 del 28 maggio 2020, l'Inps fornisce nuove preziose indicazioni in ordine alle ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste, ad integrazione del previgente assetto normativo, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.ii., e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "D.L. Rilancio". Nel documento interpretativo, per singole fattispecie di sospensione, fornite istruzioni e i termini da rispettare.

Il contributo a fondo perduto per autonomi e imprese con cali di fatturato

L'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto "Rilancio" (di seguito riportato) dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Bonus affitto di immobili a uso non abitativo: credito del 60% solo in un momento successivo al pagamento del canone

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto "Rilancio" introduce un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo a favore di taluni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel

periodo d'imposta precedente.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2020

In questo numero:

Il modello “Redditi 2020-PF”, fascicolo 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2020 per il periodo d'imposta 2019

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12/13 del 2020

In questo numero:

Il modello “Redditi 2020-PF” fascicoli 1, e 2, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2020 per il periodo d'imposta 2019

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Indennità Covid-19 mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei Dottori Commercialisti. Necessaria l'adozione di un decreto Interministeriale

Si informa che per poter fornire le opportune informazioni e procedere con l'erogazione dell'indennità per i mesi di aprile e maggio – prevista dall'art. 78 del D.L. 34/2020 – è necessario attendere l'adozione del relativo Decreto Interministeriale.

Decreto “Rilancio”. Quadro di sintesi degli interventi su Fisco, imprese e lavoratori autonomi

Le sintesi delle disposizioni di carattere fiscale e agevolative introdotte dal decreto legge n. 34/2020 cd. “Rilancio” per aiutare imprese e autonomi a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di provvedimento. Fino al 3 giugno è possibile inviare contributi

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020. Fino a mercoledì 3 giugno gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura del provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nel provvedimento relative ai diversi profili applicativi, che interessano un comparto di rilievo per il sistema economico del Paese.

Indennità Covid-19 a favore dei Ragionieri mesi di aprile e maggio 2020. Si attende il Decreto Interministeriale

Professionisti iscritti alle Casse professionali